



COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

- COPIA -

N° 108/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTI del mese di NOVEMBRE, alle ore 12:50 nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

n°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presenti
1	SALVATORE VALERIOTI	SINDACO	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2	RASO ANNALISA	VICE-SINDACO	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3	GARGANO DOMENICO	ASSESSORE	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
4	GULLONE NUNZIATINA	ASSESSORE	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
5	RASO DOMENICO	ASSESSORE	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

**PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO MILARDI**

IL SINDACO - PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO CHE sulla proposta della presente deliberazione:

- *il Funzionario Responsabile, per quanto concerne la regolarità tecnica*
- *Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;*

hanno espresso parere come nel testo riportato in calce ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che definisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Preso atto che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018;

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) ai sensi del quale:

- le Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati hanno l'obbligo di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- i trattamenti dei dati devono essere conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

Tenuto conto inoltre che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679:

- ha reintrodotta l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (**DPS**), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
- ha disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (**DPO**), responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare e deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali";
- ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono

arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

Ritenuto necessario prevedere non solo l'introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

Considerata la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation);

Ritenuto opportuno adeguare il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 24/12/2001 e ss.mm.ii., al fine di adeguare l'organizzazione dell'Ente alle novità introdotte dalla normativa su richiamata;

Ritenuto pertanto di inserire il seguente articolo (7-bis) all'interno del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

Art. 7-bis

Organizzazione e misure ai fini della tutela e protezione dei dati personali

1. Nel rispetto della previsione normativa e con riferimento al regolamento europeo 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati il **titolare del trattamento** dei dati personali è il Comune di San Giorgio Morgeto, nella persona del Sindaco pro tempore.
2. Il titolare richiamato nel comma precedente individua i "**responsabili del trattamento**" nei titolari delle posizioni organizzative/servizi/uffici dirigenziali, è soggetto agli obblighi previsti dalle norme di legge e ha il compito di tenere il Registro dei trattamenti.
3. Il conferimento dell'incarico di "**responsabile del trattamento**" avviene con atto formale che contenga l'indicazione degli obblighi, delle modalità di attuazione delle responsabilità connesse, nonché ogni ulteriore prescrizione richiesta dall'art. 28 del citato Regolamento europeo, oltre che da eventuali successive disposizioni normative.
4. Ciascun responsabile del trattamento, all'interno delle unità organizzative di competenza, può "**designare**" dei soggetti denominati "**operatori del trattamento**", in relazione ai compiti e alle responsabilità attribuite, specificando quali operazioni di trattamento dei dati siano autorizzati a compiere. Il responsabile del trattamento ha il compito di assicurare che ogni "**operatore**" sia costantemente aggiornato, adeguatamente formato e a conoscenza delle modalità necessarie da utilizzare a garanzia della tutela dei dati personali, nonché di verificare la correttezza nell'utilizzo delle banche dati e di ogni informazione di tipo personale.
5. Ogni Responsabile del trattamento ha il compito di tenere un **Registro delle attività di trattamento**, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 30 del Regolamento UE, contenente tutte le categorie di attività relative ai trattamenti dei dati di propria

competenza, avendo cura di assicurarne il costante aggiornamento, nonché la immediata fruibilità, anche in forma elettronica, tutte le volte che si renda necessario.

6. Il titolare del trattamento individua un “**Responsabile della protezione dati**” (DPO) a cui affidare i compiti previsti nell’art. 39 del Regolamento europeo richiamato, nonché ogni eventuale ulteriore compito previsto dalle disposizioni legislative o dell’Autorità Garante della Privacy.

7. Nel rispetto della previsione contenuta nell’articolo 35 del Regolamento UE, l’Ente predispone un documento contenente la “**Valutazione dell’impatto**” dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Tale documento può essere realizzato mediante l’affidamento dell’incarico a un soggetto esterno, ma deve essere conservato da ciascun responsabile, in relazione alle materie di propria competenza.

8. Al titolare del trattamento compete la tenuta del Registro di trattamento dell’Ente e del documento di valutazione dell’impatto. A tal fine, i Responsabili del trattamento sono obbligati ad assicurare l’aggiornamento dei dati contenuti nei predetti documenti.

9. Ogni eventuale violazione dei dati personali deve essere riferita, in forma scritta, al titolare del trattamento che provvederà nel rispetto delle previsioni contenute del Regolamento UE, nonché dalle disposizioni del Garante per la tutela dei dati personali.

Dato atto che le misure organizzative in materia di trattamento dei dati personali contenute nella predetta disposizione sostituiscono le misure regolamentari ed organizzative in precedenza adottate in seno al Comune di San Giorgio Morgeto;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di **Integrare** il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 24/12/2001 e ss.mm.ii., al fine di dare attuazione al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 con il seguente articolo:

Art. 7-bis

Organizzazione e misure ai fini della tutela e protezione dei dati personali

1. *Nel rispetto della previsione normativa e con riferimento al regolamento europeo 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Giorgio Morgeto, nella persona del Sindaco pro tempore.*
2. *Il titolare richiamato nel comma precedente individua i “responsabili del trattamento” nei titolari delle posizioni organizzative/servizi/uffici dirigenziali, è soggetto agli obblighi previsti dalle norme di legge e ha il compito di tenere il Registro dei trattamenti.*
3. *Il conferimento dell’incarico di “responsabile del trattamento” avviene con atto formale che contenga l’indicazione degli obblighi, delle modalità di attuazione delle responsabilità connesse, nonché ogni ulteriore prescrizione richiesta dall’art. 28 del citato Regolamento europeo, oltre che da eventuali successive disposizioni normative.*

4. Ciascun responsabile del trattamento, all'interno delle unità organizzative di competenza, può "designare" dei soggetti denominati "operatori del trattamento", in relazione ai compiti e alle responsabilità attribuite, specificando quali operazioni di trattamento dei dati siano autorizzati a compiere. Il responsabile del trattamento ha il compito di assicurare che ogni "operatore" sia costantemente aggiornato, adeguatamente formato e a conoscenza delle modalità necessarie da utilizzare a garanzia della tutela dei dati personali, nonché di verificare la correttezza nell'utilizzo delle banche dati e di ogni informazione di tipo personale.

5. Ogni Responsabile del trattamento ha il compito di tenere un Registro delle attività di trattamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 30 del Regolamento UE, contenente tutte le categorie di attività relative ai trattamenti dei dati di propria competenza, avendo cura di assicurarne il costante aggiornamento, nonché la immediata fruibilità, anche in forma elettronica, tutte le volte che si renda necessario.

6. Il titolare del trattamento individua un "Responsabile della protezione dati" (DPO) a cui affidare i compiti previsti nell'art. 39 del Regolamento europeo richiamato, nonché ogni eventuale ulteriore compito previsto dalle disposizioni legislative o dell'Autorità Garante della Privacy.

7. Nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 35 del Regolamento UE, l'Ente predispone un documento contenente la "Valutazione dell'impatto" dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Tale documento può essere realizzato mediante l'affidamento dell'incarico a un soggetto esterno, ma deve essere conservato da ciascun responsabile, in relazione alle materie di propria competenza.

8. Al titolare del trattamento compete la tenuta del Registro di trattamento dell'Ente e del documento di valutazione dell'impatto. A tal fine, i Responsabili del trattamento sono obbligati ad assicurare l'aggiornamento dei dati contenuti nei predetti documenti.

9. Ogni eventuale violazione dei dati personali deve essere riferita, in forma scritta, al titolare del trattamento che provvederà nel rispetto delle previsioni contenute del Regolamento UE, nonché dalle disposizioni del Garante per la tutela dei dati personali.

2. Di **Dare atto** che le misure organizzative in materia di trattamento dei dati personali contenute nella predetta disposizione sostituiscono le misure regolamentari ed organizzative in precedenza adottate dal Comune di San Giorgio Morgeto;
3. Di **Dare atto** altresì che la predetta disposizione entra in vigore con la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on line;
4. Di **Dichiarare**, con successiva votazione unanime favorevole, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carlo MILARDI

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Dott. Salvatore VALERIOTI

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Tecnica IL FUNZIONARIO responsabile del servizio F.to Salvatore LOFARO	PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile IL FUNZIONARIO responsabile del servizio F.to <i>Dr. Simona ABRAMO</i>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

San Giorgio Morgeto, li **26 NOV. 2018**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Carlo MILARDI
Carlo Milardi

Il sottoscritto Addetto all'Albo attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal **26 NOV. 2018** e per 15 giorni consecutivi. Registro n°

San Giorgio Morgeto, li **26 NOV. 2018**

L'addetto all'Albo
CA

ESECUTIVITA':

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA:

che la presente deliberazione:

- Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione non essendo pervenuta richiesta di invio per controllo.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
- E' divenuta esecutiva il _____
-

E' DIVENUTA ESECUTIVA

San Giorgio Morgeto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE